



SINDACATO AUTONOMO
FEDIRETS
FEDERAZIONE DIRIGENTI E DIRETTIVI
ENTI TERRITORIALI E SANITA'
AREA DIRER-SIDIRS
REGIONE LAZIO



Sindacato Autonomo
CSA Regioni autonomie locali
Coordinamento regione Lazio
Segreteria Lazio

Protocollo n. 1933

Roma lì 16 novembre 2022

Claudio Di BERARDINO

Assessore Lavoro e nuovi diritti, Scuola e
Formazione, Politiche per la ricostruzione,
Personale

Wanda D'ERCOLE

Direttore Generale della Giunta regionale

Rodolfo MURRA

Coordinatore Avvocatura

Ferdinando Luigi NAZZARO

Direttore Direzione Affari Istituzionali e Personale

Maria Chiara COLETTI

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
Responsabile della Trasparenza

O.I.V.

OGGETTO: Procedure e tempi per il recupero spese legali e crediti della Regione Lazio –
Richiesta chiarimenti ed integrazione nota prot. 1119378 del 9.11.2022

Con note del 14 settembre e del 17 ottobre u.s. si è chiesto di acquisire documentazione circa criteri e procedure con le quali il Coordinatore dell'Avvocatura ha disciplinato il recupero delle spese legali e dei crediti della Regione Lazio.

Con la nota in oggetto ancora una volta non si riscontra quanto richiesto. In particolare:

- A) Quanto al punto 1) della missiva, **codesta Direzione Generale non indica “se e quali collegamenti telematici” siano stati attivati dall’Avvocatura regionale; chi ne abbia accesso anche sotto il profilo della gestione dei dati e delle tutele della riservatezza,** al fine di conoscere la potenziale solvibilità dei debitori prima di avviare azioni esecutive. Si è costretti, pertanto, a reiterare la richiesta di acquisire copia del regolamento con il quale è stata disciplinata la materia, attribuite funzioni e competenze al personale in servizio nell'Avvocatura, imprescindibile e fondamentale per una razionale organizzazione di Uffici legali pubblici.
- B) Quanto alla organizzazione interna all'Avvocatura (rif. Organigramma indicato al n. 2 della nota), si chiede di conoscere quali attività e compiti vengano, nel dettaglio, svolti dai funzionari facenti parte del Servizio “Entrate e pagamenti”, **attinenti alla riscossione delle spese di lite.**

Anche in questo caso si chiede di acquisire l'ordine di servizio o il provvedimento con il quale sono stati attribuiti i diversi compiti e funzioni al personale del Servizio “Entrate e Pagamenti”.

Posto infatti che ad una immediata visura dell'organigramma risultano incardinati in tale servizio i seguenti dipendenti: E. Pannone; V. Aloï; V. Falconi; M. Salvati; F. Rota, **si chiede di conoscere come sono suddivisi tra i funzionari in questione, i compiti diretti al recupero delle spese di lite.**

Nello specifico, si chiede di acquisire il provvedimento formale con il quale è stata assegnata, e a quali funzionari, l'attività istruttoria preordinata alle procedure esecutive: conoscenza della potenziale solvibilità dei debitori prima di avviare inutili e dispendiose azioni esecutive, precetto, pignoramento, fascicolazione delle singole posizioni di esecuzione, nell'ambito del Servizio che è presieduto dal Dirigente dott. Paolo Sassi.

- C) Stupisce infine che rispetto alle sentenze Trib. Lav. 10348/2017 e Corte Appello 881/2020 si sia provveduto alla richiesta di rimborso al dipendente, solamente in data 4 settembre 2020 con nota prot. 752721 ancorché il Coordinatore dell'Avvocatura, Avv. Murra, fosse nel pieno dell'incarico a far data dal 5 giugno 2018 e benché le sentenze di primo grado siano immediatamente esecutive.

Viepiù appare bizzarro che si sia provveduto alla notifica della medesima richiesta delle spese di lite risalente al 2020, "*brevi manu*" ed allo stesso dipendente della Regione Lazio, addirittura 2 anni dopo, precisamente in data 30 agosto 2022, benché si fosse a conoscenza che il dipendente era, nel frattempo, posto a capo della Segreteria Tecnica del Coordinatore dell'Avvocatura Avv. Murra.

Ed è sconcertante che nei fatti il Coordinatore dell'Avvocatura, prima di incaricare un funzionario della responsabilità della sua segreteria, non abbia verificato eventuali "criticità" e/o possibili "inopportunità" delle posizioni del funzionario stesso.

Da ultimo sorprende che si possa valutare l'ipotesi di una compensazione tra l'Amministrazione ed il dipendente in questione, ai sensi degli articoli 1243 e 1252 c.c., posto che il credito dell'Amministrazione è certo.

Viceversa, il credito del dipendente, attiene ad una asserita obbligazione di risultato, connessa a funzioni svolte, nemmeno riconosciute in sentenza.

Si resta in attesa della documentazione richiesta.

Distinti saluti

Il segretario regionale DIRER -Sidirss
(Roberta Bernardeschi)



Il segretario regionale CSA Lazio
(Valerio Secco)

